



CORPO MUSICALE SEDRIANESE APS

fondato nel 1919



VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

del 12 marzo 2021

Oggi, venerdì 12 marzo 2021, alle ore 21.15, a seguito di regolare convocazione, così come previsto dall'art. 14 dello Statuto associativo, si riunisce in seconda convocazione (essendo la prima andata deserta) l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione "CORPO MUSICALE SEDRIANESE APS" presso Via Annoni 14 in Abbiadegrasso, dove è presente personalmente la Sig.ra FEDERICA BONFIGLIO.

Dato l'attuale stato di emergenza sanitaria e in ottemperanza alle vigenti direttive volte a contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19, tutti i Soci sono stati invitati a partecipare, come in effetti partecipano, in videoconferenza sulla piattaforma Zoom, come da indicazioni fornite mediante l'avviso di convocazione.

L'Assemblea così riunita nomina Presidente, per acclamazione, la Sig.ra GIOVANNA MARIA FAGNANI che accetta; il Presidente chiama a fungere da Segretario la Sig.ra FEDERICA BONFIGLIO, che accetta.

Il Presidente identifica tutti i partecipanti e si accerta che ai Soci collegati in videoconferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, nonché intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante.

Il Presidente constata la presenza dei Soci, Sigg.:

1. BARBIERI ATOS
2. BARERA ANDREA
3. BONFIGLIO FEDERICA
4. BUOMPANE ILARIA, Socio minorenne rappresentato dal genitore, Sig.ra BARBATO RINA
5. CAON CHIARA, Socio minorenne rappresentato dal genitore, Sig. CAON GIAMPAOLO
6. CARRETTONI ANDREA
7. CARRETTONI GAIA, Socio minorenne rappresentato dal genitore, Sig.ra ROMANO VERONICA
8. COLOMBO CHIARA
9. COPPOLA ADRIANA
10. CORAPI PIETRO, Socio minorenne rappresentato dal genitore, Sig.ra SINOPOLI LOREDANA
11. CORTESE MARIO, con delega al Sig. DELL'ORO ROBERTO
12. DELL'ORO ROBERTO
13. GAITO MARGHERITA
14. GALLAN VERONICA
15. GHIDOLI GIANCARLO
16. FAGNANI GIOVANNA MARIA

FB

Epm

17. FROIO GIOVANNI

18. IUELE FRANCESCO, con delega al Sig. DELL'ORO ROBERTO

19. MANFREDI PAOLO, Socio minorenni rappresentato dal genitore, Sig. MANFREDI ANDREA

20. MARCATO GIULIANO

21. MAERNA FABIO, con delega alla Sig.ra FAGNANI GIOVANNA MARIA

22. MAGISTRI ANDREA, Socio minorenni rappresentato dal genitore, Sig.ra FAGNANI GIOVANNA MARIA;

23. MAGISTRI ARIANNA, Socio minorenni rappresentato dal genitore, Sig. MAGISTRI MATTEO

24. MAGISTRI MATTEO

25. MARIANI ALESSANDRO, Socio minorenni rappresentato dal genitore, Sig.ra ELISABETTA FILISTAD, con delega al Sig. DELL'ORO ROBERTO

26. MELLA PAOLO

27. MONTICELLI GIACOMO

28. PASQUALOTTO SILVIA

29. PESSINA ALESSANDRO

30. PESSINA GIAMPIERO

31. PIROVANO EMANUELE

32. ROMANO VERONICA

33. SAMÀ VITTORIA CAROLA, Socio minorenni rappresentato dal genitore, Sig. BORSELLINO TIZIANO, con delega alla Sig.ra FAGNANI GIOVANNA MARIA

34. TRAMONTANO FEDERICA, Socio minorenni rappresentato dal genitore, Sig.ra BRUNETTI FRANCESCA, con delega alla Sig.ra FAGNANI GIOVANNA MARIA.

Constatata la presenza di n. 34 Soci su 42 con diritto di voto, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto associativo, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) discussione e approvazione del nuovo testo dello Statuto associativo, modificato secondo le direttive ricevute al fine di completare l'iscrizione dell'associazione al Registro Regionale delle APS;

2) modifica dell'atto ricognitivo ai sensi dell'art. 35 c. 1 D. Lgs. 117/2017, allo scopo di integrare i requisiti richiesti per la futura iscrizione dell'associazione al RUNTS.

Sul tema 1) *discussione e approvazione del nuovo testo dello Statuto associativo, modificato secondo le direttive ricevute al fine di completare l'iscrizione dell'associazione al Registro Regionale delle APS*, la Sig.ra FAGNANI cede la parola al Presidente del Corpo Musicale, Sig. MATTEO MAGISTRI, il quale rappresenta ai Soci che la domanda di iscrizione dell'associazione al Registro Regionale delle APS è stata riscontrata dagli uffici competenti in data 26.02.2021, con l'invito ad apportare allo Statuto da ultimo approvato un'ulteriore modifica relativa alla previsione della maggioranza qualificata di cui all'art. 21 c.c. in caso di deliberazione sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione dei suo patrimonio.

Tale correzione risulta necessaria al fine di soddisfare tutti i requisiti richiesti per completare la procedura di iscrizione al Registro Regionale delle APS, che è stata, così, sospesa per un termine di 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione, in attesa dell'approvazione del nuovo testo statutario.

Il Presidente MAGISTRI illustra, quindi, le proposte di modifica che i Soci hanno già avuto modo di visionare attraverso la documentazione allegata all'avviso di convocazione, apre la discussione, e dopo ampio dibattito, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

I Soci esprimono il proprio parere palesemente e per iscritto, a mezzo della chat della piattaforma di videoconferenza.

L'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di approvare le proposte di modifica dello Statuto associativo, abolendo il precedente e assumendo il nuovo portante le modifiche approvate, secondo il testo definitivo letto ed approvato che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A), onde formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto associativo, che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente dell'associazione, Sig. MATTEO MAGISTRI, di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto e a proseguire l'iter di iscrizione al Registro Regionale delle APS e successivamente, quando istituito, al RUNTS.

La registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Magenta del presente Statuto, modificativo del precedente approvato il giorno 19.11.2020 e depositato in data 16.12.2020 n. 3200 serie 3, è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 c. 3 e 5 D. Lgs. n. 117/2017.

Sul tema 2) *modifica dell'atto ricognitivo ai sensi dell'art. 35 c. 1 D. Lgs. 117/2017, allo scopo di integrare i requisiti richiesti per la futura iscrizione dell'associazione al RUNTS*, il Presidente MAGISTRI sempre con riferimento alla sopra indicata comunicazione del 26.02.2021, informa i Soci circa l'opportunità di integrare l'atto ricognitivo dell'associazione, formato prima della trasformazione in APS, con un delibera assembleare che attesti e confermi la volontà degli associati di costituirsi nella nuova forma associativa, in previsione della futura iscrizione al RUNTS.

I Soci esprimono il proprio voto con le modalità sopra descritte.

L'Assemblea, pertanto, all'unanimità

DELIBERA

quanto segue.

Preso atto che l'associazione Corpo Musicale Sedrianeese è stata costituita nel 1919, che in assenza dello Statuto originario, andato perduto, è stato sottoscritto da 5 soci un atto ricognitivo in data 26.10.2011 e che, in data 19.11.2020 l'assemblea straordinaria del Corpo Musicale Sedrianeese, attualmente composto da 43 Soci, ha deliberato, con modifica dello Statuto, la trasformazione dell'associazione in APS, al fine di soddisfare i requisiti di cui all'art. 35 c. 1 D. Lgs. n. 117/2017 per la futura iscrizione al

Per il Direttore Provinciale
Il Funzionario Delegato
Salvatore SPARITA



STATUTO DEL CORPO MUSICALE SEDRIANESE APS

fondato nel 1919



COSTITUZIONE	1
FINALITÀ	2
SOCI	3
ORGANI SOCIALI	6
PATRIMONIO SOCIALE	11
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	12
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	12

COSTITUZIONE

ART. 1

È costituita con sede in Sedriano (MI), Via Magenta 2, un'associazione di promozione sociale sotto la denominazione di "CORPO MUSICALE SEDRIANESE APS".

Conformemente a quanto previsto nel D. Lgs. n. 117/2017, l'associazione si configura quale Associazione di Promozione Sociale (APS) ed Ente del Terzo Settore.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata, altresì, dagli artt. 36 ss. c.c.

Il cambio di sede all'interno dello stesso Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria.

L'associazione è apolitica e aconfessionale e non ammette discriminazione di sesso, razza, lingua, religione o nazionalità.

Non persegue fini di lucro e non è, pertanto, consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili o di avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale.

Il presente Statuto sostituisce il precedente.

ART. 2

La durata dell'associazione è illimitata.

Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

FINALITÀ

ART. 3

L'associazione persegue primariamente l'obiettivo della promozione e della diffusione della cultura musicale, nonché lo sviluppo dell'associazionismo e del volontariato musicale, svolgendo, in favore degli associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, le attività di interesse generale che rientrano nelle categorie contemplate alle lettere d), i), l) e j) dell'art. 5 D. Lgs. n. 117/2017 come di seguito specificate:

- d)** educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 117/2017;
- l)** formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa;
- j)** radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16 c. 5 L. n. 223/1990 e ss. mm.

Tali attività vengono realizzate principalmente attraverso le seguenti modalità:

- organizzazione di corsi di formazione musicale riservati ai Soci;
- presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folkloristiche promosse da enti pubblici e privati, comitati e associazioni;
- organizzazione di iniziative socio-culturali (ad esempio concerti, spettacoli, incontri formativi, mostre, seminari, ecc.), principalmente in ambito musicale;
- incentivazione di attività culturali (principalmente a carattere musicale) con gruppi italiani e stranieri;
- cura dell'edizione e distribuzione di riviste, bollettini, notiziari e quanto rivesta carattere associativo, didattico e di cultura musicale;
- collaborazioni con enti e altre associazioni culturali o sportive per la realizzazione di iniziative culturali, principalmente in ambito musicale;
- valorizzazione e recupero della tradizione musicale, con particolare riferimento alla musica bandistica.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione esercita e organizza, altresì, le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 117/2017, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente:

- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art. 85 D. Lgs. n. 117/2017;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

ART. 4

L'associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera, volontaria e gratuita dai Soci, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione stessa le spese vive sostenute per dette attività, entro limiti preventivamente stabiliti e autorizzati.

L'associazione, in caso di necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati purché non appartenenti al Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 36 D. Lgs. n. 117/2017.

L'associazione può, inoltre, avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro diretto o indiretto e ai soli scopi di solidarietà sociale ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 D. Lgs. n. 117/2017: l'attività del volontario non può in alcun modo essere retribuita, potendo l'associazione solo rimborsare le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo limiti preventivamente stabiliti e approvati.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o con ogni altro tipo di rapporto di lavoro retribuito dall'associazione.

L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. n. 117/2017 ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgano la loro attività in modo non occasionale.

SOCI

ART. 5

Possono diventare Soci tutti coloro che condividendo gli scopi del Corpo Musicale Sedriane, ne facciano richiesta.

L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, né collega in alcun modo la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, coloro che abbiano subito condanne per reati infamanti e che abbiano comunque interessi contrastanti con quelli dell'associazione, da valutarsi dal Consiglio Direttivo in via discrezionale.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare Soci Onorari per particolari meriti e/o provata dedizione all'associazione: questi ultimi non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto in Assemblea.

ART. 6

Chiunque desideri diventare Socio del Corpo Musicale Sedrianeese è tenuto a farne richiesta, compilando e presentando l'apposito modulo di domanda di ammissione all'associazione.

La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenni dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà genitoriale o la tutela.

L'accoglimento della domanda di ammissione dei nuovi Soci è deciso dal Consiglio Direttivo, che, nel corso della prima convocazione successiva alla ricezione della richiesta, qualora sussistano i requisiti per l'ammissione, ne dispone l'iscrizione a Libro Soci, con effetto dalla data della domanda stessa.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, comunicare all'interessato il motivo della decisione; quest'ultimo, entro i successivi 60 giorni, può chiedere che sulla propria istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci.

ART. 7

Tutti i Soci hanno i medesimi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

L'esercizio dei diritti dei Soci e il loro accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo ovvero dallo Statuto; i Soci sono tenuti alla sottoscrizione della tessera e al pagamento della quota annuale al momento dell'accettazione dell'iscrizione per il primo anno ed entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo per gli anni successivi.

I Soci sono tenuti, inoltre, ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le delibere legalmente prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, nonché a difendere sempre il buon nome dell'associazione e ad osservare le regole dettate dalle istituzioni e associazioni alle quali il Corpo Musicale Sedrianeese stesso aderisce.

I Soci godono del diritto di frequentare i locali e gli impianti dell'associazione, nonché di partecipare alle attività sociali.

Agli stessi è riconosciuto il diritto di esprimere il proprio voto in assemblea, di eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi, secondo le modalità di cui al seguente art. 13.

Hanno, altresì, il diritto di esaminare i libri sociali e, segnatamente, il Libro Soci, il Libro Verbali del Consiglio Direttivo, il Libro Verbali dell'Assemblea, il Libro Giornale e il Registro dei Volontari facendone richiesta scritta (e motivata, per le domande di ispezione del Libro Soci, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro Giornale) al Presidente dell'associazione.

La visione dei libri sociali presso la sede dell'associazione sarà garantita entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 8

Agli associati potrà essere chiesto di contribuire alle spese annuali dell'associazione: il contributo a carico degli stessi è deliberato dall'Assemblea che si riunisce per approvare il bilancio.

ART. 9

La qualità di Socio si perde per morte, nonché per recesso, per decadenza e per esclusione.

ART. 10

Nel caso di morte del Socio, gli eredi non hanno diritto al rimborso delle quote versate dal loro dante causa.

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al Socio che non si trovi più in condizioni o non desideri più partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

ART. 12

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che verrà a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge o nei confronti del Socio che:

- a) non osserva le disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti se esistenti, delle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- b) senza giustificati motivi non adempie puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'associazione o si rende moroso nel pagamento del rinnovo della tessera annuale; in questo caso il

- Socio moroso deve essere invitato a mettersi in regola con il pagamento e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorso un mese da detto invito e sempre che il Socio si mantenga inadempiente;
- c) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente l'associazione o fomenta dissidi e disordini tra i Soci;
 - d) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo prende parte ad attività che abbiano interessi contrastanti con quelli dell'associazione.

Le deliberazioni così prese dal Consiglio Direttivo devono essere comunicate personalmente all'interessato, il quale, entro 60 giorni, può ricorrere all'Assemblea dei Soci.

ORGANI SOCIALI

Assemblea

ART. 13

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Esercitano il diritto di voto i Soci maggiorenni.

I Soci minorenni potranno essere rappresentati in Assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale o la tutela, pertanto il loro voto sarà espresso dall'adulto che ne ha facoltà; il genitore o tutore del Socio minorenni non potrà, tuttavia, essere eletto alle cariche sociali, se non Socio a sua volta.

I Soci amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni anno entro i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale:

- a) per discutere e approvare il rendiconto economico e finanziario;
- b) per eleggere, surrogare o revocare i componenti degli organi sociali;
- c) per deliberare sui ricorsi dei Soci in merito al mancato accoglimento della domanda di ammissione all'associazione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
- d) per deliberare sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) per approvare e modificare il Regolamento associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali e organizzativi;
- f) per trattare tutti gli argomenti che sono stati posti all'ordine del giorno. Tutti i Soci hanno diritto di far iscrivere all'ordine del giorno la trattazione di determinati argomenti, a condizione, però, che la domanda relativa sia presentata per iscritto 30 giorni prima della chiusura dell'esercizio sociale e formulata da almeno 1/5 dei Soci;

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga utile all'associazione, nonché per la trattazione di argomenti che la legge attribuisce alla competenza della stessa, quali, ad esempio:

- a) modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- b) approvazione della liquidazione;
- c) approvazione dello scioglimento, della trasformazione, della fusione o della scissione dell'associazione;
- d) mutamento degli scopi sociali;
- e) delibera sulle specifiche materie per cui è stata convocata.

oppure ne sia fatta domanda da almeno un numero di Soci previsto dal precedente comma: in questi casi, l'Assemblea deve essere convocata non oltre 30 giorni dalla richiesta.

ART. 14

La convocazione dell'Assemblea tanto Ordinaria quanto Straordinaria sarà fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, tramite comunicazione a tutti i Soci e affissione dell'avviso presso la sede sociale almeno 7 giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso suddetto può essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che può aver luogo anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione degli oggetti da trattare.

ART. 15

Le Assemblee, Ordinarie o Straordinarie, sono valide, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Soci Ordinari con diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti o dei Soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Quando si tratta di deliberare su modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto o sul mutamento dell'oggetto sociale, l'Assemblea, per essere valida, deve essere costituita in prima convocazione con almeno 3/4 dei Soci, in seconda convocazione con almeno la metà più uno: perché siano approvate le modifiche nelle materie sopra indicate, è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.

Nello specifico caso della deliberazione sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, conformemente a quanto previsto dall'art. 21 c.c.

Qualora le circostanze ne suggeriscano l'opportunità, è ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga secondo modalità di partecipazione a distanza.

Non possono partecipare alle Assemblee, né votare alle stesse, i Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

ART. 16

Le modalità di voto vengono deliberate di volta in volta dall'Assemblea a maggioranza semplice: il voto potrà esprimersi per alzata di mano, per appello nominale, per acclamazione o secondo i sistemi ritenuti più adeguati rispetto alla decisione da assumere, anche eventualmente con l'ausilio di strumenti elettronici.

ART. 17

Ciascun Socio ha un solo voto.

In caso di malattia o altro impedimento riconosciuto di vera forza maggiore dal Consiglio Direttivo, i Soci assenti possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri Soci mediante delega scritta, anche apposta in calce all'avviso di convocazione, che verrà posto agli atti unitamente al verbale della riunione.

Ciascun Socio può rappresentare fino a un massimo di tre associati; qualora l'associazione dovesse registrare un numero di Soci superiore a 500, ciascun Socio potrà rappresentare fino a cinque associati. Non possono essere mandatarî i componenti del Consiglio Direttivo, né eventuali dipendenti o collaboratori dell'associazione.

ART. 18

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria elegge il proprio Presidente (diverso dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica) e procede, se del caso, alla nomina di due scrutatori.

Alla nomina del Segretario dell'Assemblea provvede il Presidente la stessa.

La deliberazione deve constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri, compreso il Presidente, scelti dall'Assemblea Ordinaria fra i Soci, i quali durano in carica 2 anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea non approva il bilancio di esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto al di sotto del numero minimo previsto.

In caso di recesso, decadenza o esclusione di uno o più membri (fino al raggiungimento del numero minimo consentito), il Consiglio Direttivo può decidere se continuare fino alla scadenza naturale del mandato o se surrogare tramite Assemblea.

Ai sensi dell'art. 2382 c.c. non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dal loro ufficio gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che siano stati condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Le modalità di elezione del Consiglio Direttivo vengono definite dal Regolamento interno dell'associazione.

Ad essi non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'associazione e nell'esercizio delle loro mansioni.

Gli amministratori, entro 30 giorni dal ricevimento della notizia della loro nomina, chiederanno l'iscrizione di essa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se questa è attribuita disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e le limitazioni di esso non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS.

Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.



ART. 20

Il Consiglio Direttivo sarà convocato dal Presidente tutte le volte che questi lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 Consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza (metà più uno) degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono, invece, segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure quando si tratta di affari nei quali sono interessati i componenti il Consiglio Direttivo.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la parità importa la reiezione della proposta.

ART. 21

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Pertanto, spetta, fra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il rendiconto economico e finanziario;
- c) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- d) creare commissioni e gruppi di lavoro, anche avvalendosi del supporto di altri Soci non amministratori, per la cui composizione e il cui funzionamento si rimanda al Regolamento, allo scopo di agevolare la realizzazione delle attività sociali;
- e) conferire procure sia generali sia speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio Direttivo;
- f) dare l'adesione dell'associazione ad organismi federali e consortili;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelle che, per disposizione di legge o dell'Atto Costitutivo, siano riservate all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha, altresì, la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

Presidente

ART. 22

Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica fino al termine del mandato o alla decadenza dello stesso.

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e ha la firma sociale: è, perciò, autorizzato a riscuotere dalle pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Il Presidente ha, quindi, anche la facoltà di nominare avvocati o procuratori alle liti attive o passive riguardanti l'associazione innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e in qualunque stato e grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio Direttivo, può delegare i propri poteri in tutto o in parte al Vicepresidente o a un membro del Consiglio; potrà, inoltre, nominare procuratori.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Organo di controllo

ART. 23

L'eventuale nomina di un Organo di controllo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, non costituisce modifica allo Statuto associativo.



PATRIMONIO SOCIALE

ART. 24

Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni posseduti dall'associazione e da ogni loro futuro incremento.

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione Europea ed organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare, sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente Statuto e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

ART. 25

L'eccedenza attiva del bilancio, utili, fondi di riserva o capitali non possono essere in alcun modo ripartiti durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Tutti gli utili e gli avanzi di gestione costituiranno riserva ordinaria da reinvestire per gli scopi associativi e benefici statutariamente previsti.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 26

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione di un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio sarà, quindi, depositato presso il RUNTS entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 3 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 117/2017, con le modalità e nei termini ivi previsti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 27

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, in conformità a quanto prescritto dall'art. 9 D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.

ART. 28

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia e, in particolare, quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

ART. 29

L'associazione si iscrive nel RUNTS di cui agli artt. 45 ss. D. Lgs. n. 117/2017 tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, secondo le modalità previste nel medesimo decreto.

Una volta iscritta, l'associazione sarà tenuta ad indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Nelle more dell'istituzione del RUNTS, l'associazione si iscrive ai registri esistenti delle Associazioni di Promozione Sociale, previsti dalla normativa previgente.

Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative.

Ferma restando la facoltà del Consiglio Direttivo di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto, all'organo di amministrazione è, altresì, conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al RUNTS.

L'acronimo ETS integrerà la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS.

Ad avvenuta iscrizione al RUNTS, la denominazione dell'associazione sarà "CORPO MUSICALE SEDRIANESE APS ETS".



